



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 15 gennaio 2010

*Prot. n.* 5961 R.U.

*Rif.:*

*Allegati:*

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  
dell' Agenzia delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e per conoscenza:

agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

alle Direzioni centrali

SEDE

al Dipartimento delle Finanze  
Via Pastrengo n. 22  
(fax 06/47603910)

alla Confindustria  
Viale dell' Astronomia n. 30  
(fax 06/5923713)

all' E. N. I.  
P. le Mattei n. 1  
(fax 06/59825995)

all' Unione Petrolifera  
Via del Giorgione n. 129  
(fax 06/59602925)

all' Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
(fax 06/6861862)

all' Assocostieri  
Via di Vigna Murata n. 40  
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
(fax 06/6874586)

alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
(fax 06/4746556)

alla ANAEE  
Via Adolfo Ravà, 106

All' ANCI  
[info@anci.it](mailto:info@anci.it)

ROMA

alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n.6  
(fax 055/2381793)

FIRENZE

OGGETTO: Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. – Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010.

Si fa seguito alla nota prot. n. 178604 del 31.12.2009 con la quale è stato, tra l'altro, segnalato che, a partire dal 1° gennaio 2010, è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Nella medesima nota è stato precisato che la mancata reiterazione, nella Legge finanziaria 2010, del beneficio in questione riguardava soltanto le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

Restava salva, invece, l'applicazione del beneficio alle "... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

È stato ora segnalato da un'Associazione del settore che detta mancata proroga ingenera notevoli difficoltà in termini di individuazione degli utenti non aventi più diritto all'agevolazione.

Infatti i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando espressamente queste ultime, ma non sempre chiariscono, nelle medesime, quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso.

Ne consegue che gli stessi utenti non sono a volte in grado di indicare esattamente al proprio fornitore, in modo immediato, il proprio diritto ad usufruire, o meno, dell'agevolazione ed il fornitore rischia di vedersi contestare dagli Uffici dell'Agenzia delle Dogane il diritto al rimborso di quanto anticipato.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Associazione istante ha chiesto di consentire che le Società fornitrici del gasolio e del GPL emettano, nei casi di specie, fatture a prezzo pieno, provvedendo successivamente alla rifusione di quanto eventualmente dovuto una volta acquisiti, da parte degli utenti, gli atti adottati o rilasciati, di volta in volta, dalle Amministrazioni comunali ed attestanti il diritto ad usufruire dell'agevolazione medesima.

Al riguardo e **limitatamente alle fattispecie che si riferiscono ai Comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E**, si ritiene di poter aderire alla richiesta avanzata, che consente da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.

*Il Direttore centrale*  
Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93*